Allegato 1 - MODULISTICA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

In bollo se richiesta **copia conforme all'originale**

COMUNE DIPROVINCIA DI

Al Responsabile del Settore/Servizio/Ufficio

OGGETTO: Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi per esame e/o estrazione di copie ai sensi della L. 241/90 così come integrata e modificata dalla L.15/05 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Il sottoscritto nato a _____(____) il _____ e residente a ______ n. ____ CAP_____ Num. telefono _____ Indirizzo email per le comunicazioni telematiche ______ in qualità di (specificare, ove occorra, i propri poteri rappresentativi e indicare il nominativo del soggetto in rappresentanza del quale si agisce allegando la delega sottoscritta da quest'ultimo e la copia del documento di riconoscimento) identificato mediante CHIEDE di ottenere in visione per esame di estrarre copia semplice (in carta libera) □ senza allegati □ con allegati di estrarre copia conforme all'originale (1 marca da bollo da €.16,00 sulla richiesta + una marca da bollo da П €.16,00 ogni 4 facciate riprodotte) dei seguenti atti amministrativi (indicare gli estremi degli atti richiesti): e dei seguenti allegati (da specificare):

DICHIARA

che i motivi della richiesta sono i seguenti (1):

	DELEGA		
al ritiro e/o alla visura degli	atti amministrativi il Sig.		
nato a	(-) il	
e residente a	Via		n
motivata opposizione entro died	ito a dare comunicazione della preser ci giorni.		. 453 possono propone
presenza del dipendente addett certificata, ovvero se sono sotto	ALLEGA (non occorre per le istanze presentate co, ovvero se sono trasmesse dall'istar oscritte mediante la firma digitale ovve (ID) o attraverso la carta di identità ele	nte mediante la propria ero se l'istante è identi	a casella di posta elettronica ficato attraverso il sistema
presenza del dipendente addett certificata, ovvero se sono sotto	(non occorre per le istanze presentate co, ovvero se sono trasmesse dall'istar oscritte mediante la firma digitale ovve	nte mediante la propria ero se l'istante è identi	a casella di posta elettronica ficato attraverso il sistema

PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE AI SENSI DEL D.P.R. 184/06

Presentazione di richiesta di accesso formale ai sensi della L. 241/90.

Sulla richiesta dovranno essere indicati tutti i dati a disposizione del richiedente che consentano l'individuazione del documento richiesto. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Amministrazione.

La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua **soggetti controinteressati**, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro <u>dieci giorni</u> dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della suddetta comunicazione.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di <u>trenta giorni</u> decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro <u>dieci giorni</u>, ne da comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, <u>il</u> termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'Ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui

vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. Qualora i documenti richiesti non vengano ritirati e/o esaminati entro il termine previsto nell'atto di accoglimento, gli stessi verranno archiviati e per la visione dovrà essere presentata nuova istanza.

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela di interessi legittimi o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Nei provvedimenti finali di diniego, di limitazione o di differimento, il cittadino deve essere informato sia circa la possibilità di diretta impugnazione del provvedimento nanti il Tribunale Amministrativo Regionale mediante ricorso entro 30 giorni che, sulla possibilità di chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione adottata dall'Amministrazione comunale a norma dell'art. 25, commi 4 e 5, della L. 241/90.

Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Dirigente/Funzionario dell'ufficio responsabile del diritto di accesso. Se quest'ultimo non emana il provvedimento confermativo motivato di diniego, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previsto dal comma 5, dell'art. 25 della L. 241/90, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – "Codice in materia di protezione dei dati personali"
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al
procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento di
accesso documentale e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati saranno trattati esclusivamente per l'espletamento di finalità istituzionali.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di . Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Funzionario responsabile del Settore a cui è indirizzata la richiesta di accesso documentale.

PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Vista	la richiesta	di acce	esso formale ai documenti amministrativi presentata ai sensi del DPR 184/06;			
Visto	che		non sono stati individuati controinteressati; sono stati individuati come controinteressati i Signori			
Visto	che i cont	rointere	ssati, informati ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/06			
	non hann della com	o prese unicazio	entato motivata opposizione alla richiesta di accesso nel termine di dieci giorni dalla	ricezione		
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO			
	ACCOGLIE la richiesta di accesso, specificando che la documentazione potrà essere visionata / ritirata ENTRO QUINDICI GIORNI a decorrere dal giorno					
	ACCOGL	IE la ric	hiesta di accesso LIMITATAMENTE AI SEGUENTI DOCUMENTI*			
	motivazio	ni	per le seguer	nti		
	QUINDIO	CI GIOF	la documentazione per la quale l'accesso è consentito, potrà essere visionata / ritirata RNI a decorrere dal giorno presso l'Ufficio con i	seguenti		
			ACCESSO* PER LA DURATA DI	ai		
	RIGETTA	L'IST	ANZA DI ACCESSO* ai sensi dell'art. 24, L. 241/90 per le seguenti motivazioni			

Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Dirigente/Funzionario dell'ufficio responsabile del diritto di accesso. Se quest'ultimo non emana il provvedimento confermativo motivato di diniego, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

^{*}Si precisa che in caso di diniego, di limitazione o di differimento dell'esercizio del diritto di accesso, il cittadino deve essere informato sia circa la possibilità di diretta impugnazione del provvedimento nanti il Tribunale Amministrativo Regionale mediante ricorso entro 30 giorni sia, sulla possibilità di chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione adottata dall'Amministrativo accommanda a norma dell'art. 25, commi 4 e 5, della L. 241/90.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previsto dal comma 5, dell'art. 25 della L. 241/90, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

, lì	Il Responsabile del procedimento
DOCUMENTI VISIONATI:	
DOCUMENTI CONSEGNATI:	
PER PRESA VISIONE	
PER RITIRO	
LUOGO E DATA	_